

# *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI  
*Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore*

## **IL DIRIGENTE**

*Prot. n. 33738/2017*

VISTO il D.P.R. del 08/04/1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

Visto il decreto direttoriale n.2012/34400/CONC del 27 luglio 2012 di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTA la convenzione di concessione n.4567 per raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 da parte della Società PUNTO GIOCO S.R.L.;

Visto l'articolo 23, comma 2, lettera e), delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla **convenzione** e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonché dalle disposizioni previste in materia di **giochi pubblici per un periodo superiore ai 15 giorni**";

Vista la nota 118193 del 30 novembre 2016 con la quale è stato chiesto al concessionario di sostituire, entro 60 giorni, la polizza fideiussoria, a suo tempo prestata, con altra rilasciata da una

compagnia assicurativa con maggiori requisiti di affidabilità e solvibilità e di contenuto conforme a quanto richiesto per legge;

Vista la nota 24437 del 2 marzo 2017 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione in ragione del venir meno del rapporto fiduciario, assegnando un termine di 15 giorni per la regolarizzazione della complessa situazione debitoria avente ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta unica;

Considerato che il concessionario in parola non ha provveduto nei termini richiesti né a trasmettere la polizza fideiussoria, né al pagamento di quanto dovuto;

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale

#### DISPONE

la decadenza della convenzione di concessione n° 4567 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 stipulata con la società PUNTO GIOCO S.R.L., con sede legale in Via Roma 98 – GALATINA (LE), operante nel comune di GALATINA (LE), con immediato distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì 27 marzo 2017.

*Il Direttore dell'Ufficio*

Pietro FERRARA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs.39/1993